

# Contraddittorio, ai contribuenti le prime proposte del Fisco

## Modifiche allo «statuto»

Dall'invio degli schemi d'atto scatta il count down per controdeduzioni o adesioni

Osservazioni entro 60 giorni  
Ammesso il ravvedimento sulle irregolarità segnalate

**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**

Notificati i primi «schemi di atto» previsti dall'articolo 6-bis della legge 212/2000 al fine di garantire il contraddittorio preventivo informato ed effettivo. Lo standard degli uffici illustra anzitutto la nuova procedura e le varie alternative che il contribuente può seguire. Nelle pagine successive le contestazioni con l'illustrazione dei motivi e quindi il calcolo dell'imposta ritenuta evasa e delle sanzioni irrogabili per le quali viene già fatto il raffronto tra cumulo materiale ed eventuale cumulo giuridico.

Come previsto dall'articolo 6-bis e dalle modifiche al Dlgs 218/1997, il contribuente, ricevuto lo schema di atto, può optare per varie soluzioni e procedure. Innanzitutto entro 60 giorni dalla notifica può presentare

osservazioni o controdeduzioni. Al riguardo il format segnala che in questa ipotesi l'eventuale successivo atto impositivo (i cui termini di emissione sono ovviamente legati a quelli decadenziali) terrà conto delle osservazioni del contribuente e fornirà le motivazioni relative alle osservazioni che non saranno accolte. Se, invece, le osservazioni e le controdeduzioni dovessero giustificare totalmente gli elementi di fatto e di diritto accertabili, l'ufficio disporrà l'archiviazione della posizione del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca alcuna osservazione e quindi resti inerte rispetto alla notifica dell'atto, l'Ufficio dopo il sessantesimo giorno notificherà l'atto impositivo che replicherà nella sostanza i contenuti dello schema di atto.

Fino all'emissione dell'atto impositivo (e quindi anche dopo i 60 giorni per la presentazione di memorie) e a prescindere se, ricevuto lo schema, il contribuente abbia o meno presentato osservazioni, è sempre possibile ravvedere le eventuali irregolarità contenute nello schema di atto. In questa ipotesi si applicano tutte le regole previste per il ravvedimento. Le novità contenute in tema di regolarizzazione nel decreto sanzioni trovano applicazione a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre.

Il format segnala anche le varie possibilità a disposizione del contribuente di definire l'atto in ade-

sione in vari momenti a seconda che siano state presentate o meno osservazioni.

### Adesione senza osservazioni

Anzitutto, in alternativa alla presentazione delle osservazioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema. In questa ipotesi l'ufficio, nei successivi 15 giorni, formulerà l'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. In questa ipotesi, in caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione dell'accertamento con adesione, il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto l'atto impositivo.

Sempre in assenza di osservazioni, sarà possibile presentare istanza di adesione una volta che l'ufficio emette l'atto impositivo (di contenuto verosimilmente identico allo schema). In questo caso l'istanza di accertamento con adesione andrà presentata nei 15 giorni successivi alla notifica dell'accertamento e i termini per l'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni e non più di novanta.

### Adesione post osservazioni

Se sono presentate osservazioni, una volta esaminate dall'ufficio potrebbero emergere i presupposti per un

accertamento con adesione: è possibile in questo caso dare corso al relativo procedimento, di comune accordo tra ufficio e contribuente.

Potrà ancora verificarsi che dopo le osservazioni l'ufficio emetta l'atto impositivo (nel quale confuti le osservazioni del contribuente confermando l'iniziale pretesa rappresentata nello schema ovvero le recepisca per modificare in tutto o in parte il contenuto della pretesa), in questo caso ricevuto l'atto impositivo potrà essere presentata istanza di accertamento con adesione nei 15 giorni successivi alla notifica. Anche in questa ipotesi i termini per l'eventuale impugnazione dell'atto alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni e non più di 90.

### Acquisizione del fascicolo

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, il contribuente può presentare richiesta all'ufficio per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

### Adesione dopo accesso

Da evidenziare infine che resta sempre la possibilità per il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche senza attendere l'eventuale schema di atto, di chiedere all'ufficio, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.